

REGOLAMENTO SUL “BARATTO AMMINISTRATIVO”, AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA

(art.118 Cost. e art. 24 L. 164/2014)

Approvato con delibera C.C. n. 17 del 21 Dicembre 2015

Comune di Balmuccia

Provincia di Vercelli

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (I cittadini attivi)

Art. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)

Art. 5 (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

Art. 6 (Ulteriori aree di intervento)

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 7 (Proposte di collaborazione)

Art. 8 (Patto di collaborazione)

Art. 9 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

CAPO III – Forme di sostegno

Art. 10 (Assicurazione)

Art. 11 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 12 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 13 (Prevenzione dei rischi)

Art. 14 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 15 (Clausole interpretative)

Art. 16 (Entrata in vigore)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

4. Il presente regolamento, in particolare, disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con

l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) Comune o Amministrazione: il Comune di Balmuccia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- g) Ulteriori aree di intervento: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- i) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) Rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
- k) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- l) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione

alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 4

Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Balmuccia,
- Età non inferiore ad anni 18,
- Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi,
- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale,

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- Sede legale nel Comune di Balmuccia,
- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Balmuccia,
- Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale, laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Balmuccia.

Art.5

(interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli interventi possono riguardare:
- Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - Sgombero neve;
 - Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali;
 - Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.6

(Ulteriori aree di intervento)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II – Procedure Amministrative

Art.7

(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:

- Generalità complete del proponente (singolo o associato),
- Possesso dei requisiti richiesti,
- Attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento,
- Disponibilità in termini di tempo,
- Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per UNA PRIMA valutazione TECNICA E FINANZIARIA della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta comunale.

9. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

12. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

a. Richieste-proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute;

b. Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione avente ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a verificare l'autocertificazione anche attraverso controlli a campione;

c. Ordine di presentazione delle domande al protocollo.

13. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;

- nell'ottica di *favor* normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;

- per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità

amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

14. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere.

15. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, e fino alla fissazione di nuove disposizioni, per ogni ora di lavoro prestata in favore della collettività, verranno decurtati sette euro e cinquanta di imposte o canoni.

16. Dopo tre assenze ingiustificate dai turni di lavoro concordati con l'Amministrazione, è prevista la decadenza dai benefici accordati con il baratto.

Art. 8

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Balmuccia e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 9

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, la giunta propone al consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione; in sede di prima applicazione, si farà riferimento all'art. 7, comma 14.
2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale in alternativa alla riduzione/esenzione tributaria, la giunta può decidere di concedere un contributo per il servizio svolto, per l'importo massimo di quanto dovuto a qualsiasi titolo dall'associazione stessa al comune (affitto di locali non pagato, costi per luce e gas anticipati dal comune ecc...)

Art. 10

(Assicurazione)

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a propria cura e spese per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, e a cura e spese dell'Ente per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose causati dalla propria prestazione.

Art. 11

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo, salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 12

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 13

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 14

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 15

(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, al termine del quale si valuteranno i risultati

conseguiti e l'opportunità, o meno, di proseguire con le forme di collaborazione ivi disciplinate.

3. Durante il periodo di sperimentazione, il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.